

SEQUESTRI PENALI

Da art. 252 ad art. 265 c.c.p,
libro III, titolo III, capo III



Sequestro Probatorio con funzione di assicurare apporti ritenuti rilevanti ai fini della prova: custodite con affidamento in cancelleria o segreteria o nomina custode. Beni restituiti o confiscati ex art. 262 c.p.p.

Da art. 316 ad art. 320 c.p.p.,
libro IV, titolo II, capo I



Sequestro conservativo
Con funzione (cautelare) di evitare effetti pregiudizievoli derivanti dalla possibile perdita delle garanzie patrimoniali dei crediti nascenti dal reato

Da Art. 321 ad art. 325 c.p.p,
libro IV, titolo II, capo II



Sequestro preventivo
Con funzione (cautelare) di impedire che, in pendenza del giudizio, possa essere aggravata, protratta o reiterata la condotta delittuosa o possano essere sottratte al processo cose per cui la legge prevede la confisca.

OGGETTO DEL SEQUESTRO PROBATORIO

SEQUESTRO
A tutela di esigenze **PROBATORIE**

Corpo del reato
(**OBBLIGATORIO**)

Cose pertinenti al reato
(**FACOLTATIVO**)

Costituisce CORPO DEL REATO anche:

**PRODOTTO DEL
REATO**

Le cose acquisite con il reato o da questo create

**PROFITTO DEL
REATO**
Patrimoniale, tratto
da reato

**Qualsiasi vantaggio patrimoniale e non patrimoniale,
tratto dal reato**

**PREZZO DEL
REATO**

I beni valutabili economicamente o promessi al colpevole per
la consumazione del reato

SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 316 C.P.P.)

SEQUESTRO CONSERVATIVO
Potere di iniziativa cautelare

Pubblico Ministero
(Tutela dei crediti statali)
OBBLIGATORIA

Parte Civile
(Tutela obbligazioni civili
da reato)
FACOLTATIVA

SEQUESTRO PREVENTIVO

(art. 321 c.p.p.)

SEQUESTRO PREVENTIVO

OBBLIGATORIO o
IMPEDITIVO
Art. 321, comma 1

Se vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa:

- 1) aggravare o protarre le conseguenze del reato
- 2) agevolare la commissione di altri reati

FACOLTATIVO o STRUMENTALE
ALLA CONFISCA
Art. 321, comma 2

Il Giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

- 1) ipotesi di confisca nel codice penale (art. 240 c.p., 322-ter c.p., ecc)
- 2) ipotesi di confisca nelle leggi speciali (art. 12-sexies, D.L n. 306/1992, ecc)

•

Articolo 321 c.p.p.

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.


3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (1).

SEQUESTRO E CONFISCA (Differenza)

- SEQUESTRO
- Richiesto dal PM emesso dal giudice

- Si trasforma per sequestro prev. o prob. (art. 262 c.p.p.)

- ⑩ CONFISCA (disposta con dispositivo sentenza)



- Misura Cautelare PROVVISORIA emessa inaudita altera parte

- Dopo l'accertamento GIUDIZIALE in contraddittorio

- Misura ablativa DEFINITIVA

IPOTESI DI CONFISCA IN AMBITO PENALE

CONFISCA
Strumento di ablazione di patrimoni previsto da

1. **CODICE PENALE** (art. 240 c.p.)

LEGGI SPECIALI (art. 12 sexies d.l. 306/92)

MISURE DI PREVENZIONE (d.lgs 159/11)

SEQUESTRO PREVENTIVO STRUMENTALE ALLA CONFISCA (Art. 321, comma 2 c.p.p.)

SEQUESTRO PREVENTIVO
Art. 321, comma 2, c.p.p.
FACOLTATIVO o STRUMENTALE ALLA CONFISCA

CONFISCA GENERALE
Art. 240 c.p.

FACOLTATIVA (comma 1)
Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle **cose** che:
1) **Servirono o furono destinate a commettere il reato**
2) **ne sono il prodotto o il profitto**

OBBLIGATORIA (comma 2)
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle **cose** che costituiscono il **prezzo del reato**
1-bis) dei **beni e degli strumenti informatici o telematici** che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici;
2) delle **cose, la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione** delle quali costituisce reato anche se non è stata pronunciata condanna.

Art. 240 c.p. - Confisca -

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

RATIO E
ORIGINE
DELL'ART. 12
SEXIES D.L.
306/92


```
graph LR; A[RATIO E ORIGINE DELL'ART. 12 SEXIES D.L. 306/92] --> B[NORMA INTRODOLTA PER RAGIONI EMERGENZIALI: • OMICIDIO G. FALCONE 23.05.92 • OMICIDIO P. BORSELLINO 19.07.92]; B --> C[FINALITÀ DELLA NORMA È LA STESSA DELLA L. 646/82: RENDERE PIÙ INCISIVO CONTRASTO A FENOMENO MAFIOSO RENDENDO PIÙ SFUMATO RAPPORTO TRA ABLAZIONE DEL BENE E COMMESO REATO];
```

NORMA INTRODOLTA
PER RAGIONI
EMERGENZIALI:

- OMICIDIO G.
FALCONE 23.05.92
- OMICIDIO P.
BORSELLINO 19.07.
92

FINALITÀ DELLA NORMA È
LA STESSA DELLA L.
646/82:
RENDERE PIÙ INCISIVO
CONTRASTO A
FENOMENO MAFIOSO
RENDENDO PIÙ SFUMATO
RAPPORTO TRA
ABLAZIONE DEL BENE E
COMMESO REATO

Presupposti applicativi sequestro ex art. 12 sexies L. 356/92



Fumus delicti: reati specificatamente elencati nel c. 1 (delitti idonei a creare un'accumulazione economica)

beni dei quali il condannato ha disponibilità diretta o indiretta

REATI DI CUI ALL'ART. 51 c. 3 bis c.p.p. - art. 12 sexies c.4 bis

Valore dei beni sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica

Mancata giustificazione sulla provenienza lecita dei beni

L'art. 12 sexies prevede la confisca per equivalente (per tutti i reati di cui al c. 1, non solo per alcuni come prima della L. 2017) al c. 2 ter che se non è possibile la confisca di denaro, beni e altre utilità il giudice ordina la confisca di denaro, beni, utilità di legittima provenienza di valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona. Questo tipo di confisca (prevista anche dagli artt. 322 ter c.p. e 640 quater c.p.) è stata introdotta dal d.l. n. 92/08, conv. L. n. 125/08 ed ha natura sanzionatoria.

A) altri delitti previsti dall'art. 12 sexies L. n. 356/92 (c. 1):

1. art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92,
2. art. 314 c.p. (Peculato);
3. art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
4. art. 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato);
5. art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
6. art. 317 c.p. (Concussione);
7. art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio);
8. art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
9. art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
10. art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
11. art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
12. art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione);
13. art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
14. art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);
15. art. 416 c.p. (Associazione per delinquere), realizzato allo scopo di commettere gli artt. 517 ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
16. Art. 452 quater c.p. (disastro ambientale);
17. Art. 452 octies c.p. (associazione finalizzata a commettere delitti contro l'ambiente);
18. Art. 600 bis, c. 1, c.p. (prostituzione minorile);
19. Art. 600 ter, c. 1 e 2, c.p. (pornografia minorile);
20. Art. 600 quater¹ (pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico);
21. Art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
22. Art. 603 t^{bis} c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
23. art. 629 c.p. (Estorsione);

24. art. 644 c.p. (Usura);
25. art. 644 bis c.p. (Usura impropria);
26. art. 648 c.p. (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (ipotesi lieve),
27. art. 648 bis c.p. (Riciclaggio);
28. art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
29. Art. 648 ter 1 c.p. (autoriciclaggio);
30. art. 73 del DPR 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve);
31. Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (cfr. i delitti previsti dall'art. 270 c.p. all'art. 280 c.p.);
32. art. 260 decr. Legs. N. 152/06,
33. in materia di contrabbando di cui all'art. 295, secondo comma, d.P.R. n. 43/73, vale ipotesi aggravate di contrabbando:
 - quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

B) delitti previsti dal 51 c. 3 bis c.p.p. (c. 4 bis):

1. art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafiosa, anche straniera);

2. art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico – mafioso);

2. art. 416 c.p. (associazione per delinquere), sesto c., c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

3. art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

4. art. 601 c.p. (Tratta di persone);

5. art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi);

6. art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);

7. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91, conv. dalla l. n. 203/91);

8. art. 74 d.P.R. n. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

9. art. 391 quater DPR 43/37 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri),

10. art. 260 d.lgs. n. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti);

Art. 12 sexies (Ipotesi particolari di confisca)

TESTO PREVIGENTE

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli ((453, 454, 455, 460, 461,)) 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter ((648-ter.1)) del codice penale, nonché ((dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,)) dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo ((anche internazionale)) o di eversione dell'ordine costituzionale. ((La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.))

TESTO MODIFICATO DALLAL. n. 161/2017

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona .</p>	<p>2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona .</p>
<p>2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella</p>	<p>ABROGATO</p>

prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

ABROGATO

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati **nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro** previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.


4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.


4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

Art. 51 c. 3 bis c.p.p.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.





SPROPOR
ZIONE TRA
BENI E
REDDITI /
ATTIVITÀ
ECONOMI
CA
SVOLTA

NON NECESSARIA LA PERTINENZIALITÀ TRA BENI CONFISCATI E REATO
- E TRA BENI E ATTIVITÀ CRIMINOSE

ALTERNATIVITÀ DEL RIFERIMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E
ATTIVITÀ SVOLTE PER INDIVIDUARE SPROPORZIONE RILEVANTE
RISPETTO AL VALORE DEI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI -
ONERE PROBATORIO IMPUTATO


EVASIONE
FISCALE


L.n. 161/2017: CONDANNATO NON PUÒ
GIUSTIFICARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA DEI
BENI SUL PRESUPPOSTO CHE IL DENARO
UTILIZZATO PER ACQUISTARLI SIA PROVENTO O
REIMPIEGO DI EVASIONE FISCALE


GIURISPRUDENZA PRECEDENTE: POSSIBILE
GIUSTIFICARE PROVENIENZA BENI RIFERITI A
REDDITI DERIVANTI DA EVASIONE FISCALE (ratio
istituto: non sanzionare infedele dichiarazione dei redditi)


SPROPORZIONE IN RELAZIONE A CIASCUN BENE SUSCETTIBILE DI
MISURA PATRIMONIALE E NON ALL'INTERO PATRIMONIO

ASSOGGETTABILI A SEQUESTRO E CONFISCA BENI
ACQUISTATI IN EPOCA PRE E POST REATO. IL PERIODO DEVE
ESSERE PERÒ DELIMITATO









ESECUZIONE DEL SEQUESTRO SECONDO LA TIPOLOGIA DEI BENI

Norma generale per tutti i sequestri:

Art. 104 disp.att.c.p.p.

1. Il sequestro preventivo è eseguito:

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

L'ESECUZIONE DEL PROCESSO

Sequestro Penale 321, comma 1 e 2 c.p.p.

Art. 104 disp. Att. c.p.p
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
PREVENTIVO
Rinvio all'Art. 92 disp.att.c.p.p



Art. 104-bis
Disp. Att. c.p.p
AMMINISTRAZIONE DEI BENI
SOTTOPOSTI A SEQUESTRO
PREVENTIVO

- 1) Solo per beni da amministrare
- 2) Immissione in possesso con esclusione dei beni FUG
- 3) Scelta Amministratore da Albo
- 4) Decreto motivato per scelta diversa

Art. 92 disp.att.c.p.p. - Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione

Art. 104-bis disp.att.c.p.p.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'**articolo 35 del decr. Leg. 159/2011 e successive modificazioni**. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Art. 104 bis disp. att. c.p.p.

TESTO PREVIGENTE

TESTO MODIFICATO DALLA L. n. 161/2017

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui **all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni.

L'ESECUZIONE DEL PROCESSO

Sequestro penale 12-sexies D.L. 306/92

Per reati di competenza DDA: intervento dell'Agencia dei Beni Confiscati

Sequestro Penale
Ex art. 12-sexies D.L. 306/92
Comma 4-bis per reati di
Competenza della D.D.A.



Art. 21 del D.Lgs. 159/2011
Esecuzione del sequestro

Art. 4 bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati **nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro** previste dal **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 e 2 ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agencia Nazionale coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei proc penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato **decreto legislativo n. 159 del 2011**. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

L'ESECUZIONE DEL PROCESSO

Sequestro Misure di Prevenzione: D.Lgs. 159/2011

Sequestro Tribunale Misure di Prevenzione Giudice Delegato



Art. 21 del D.Lgs. 159/2011

- 1) Rinvio all'Art. 104 disp.att.c.p.p.
- 2) Immissione in possesso
- 3) Assistenza non necessaria dell'ufficiale giudiziario
- 4) Sgombro degli immobili occupati sine titolo con forza pubblica

Art. 21 Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271. La **Polizia Giudiziaria**, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, **ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario.**

2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano

spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

3. (...).

NOMINA AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DIREZIONE GESTIONE – art. 321 c.p.p. -

Nomina: giudice che ha disposto il sequestro

Direzione gestione: giudice che ha disposto il sequestro

Normativa applicabile:
libro I, titolo III, decr.
Legl. 159/11

Art. 104 bis disp.

Attuaz.:

1 bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, decr. Legl 159/11 (artt. 35 – 51)

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE E DIREZIONE – art. 12 sexies -

**Nomina
amministratore
giudiziario ai fini della**

gestione: giudice che
ha disposto sequestro


Direzione: giudice che
ha emesso il decreto di
sequestro

Norme applicabili:

libro I, titolo III, decr.
Leg. 159/11

Art. 35 D.Lgs. 159/11: con
decreto con il quale dispone
il sequestro il Tribunale
nomina un amministratore
giudiziario

Art. 40 D.Lgs. 159/11:
Il giudice impartisce le
direttive generali della
gestione dei beni
sequestrati



Art. 35, c. 2:
iscritti nell'albo nazionale degli amministratori,
Non possibili incarichi aziendali in corso superiori a 3: devono essere comunicati alla nomina (anche di altra AG),
Non possibile nomina:
Destinatari del provvedimento, coniuge, parenti, affini, persone conviventi, persone condannate con interdizione anche temporanea ecc. Se pregresso svolgimento di attività lavorativa o professionale in favore del proposto
Con l'art. 35 bis è stata limitata a dolo o colpa la responsabilità degli AG e ausiliari per atti di gestione posti in essere durante il sequestro.



FASE DI PREPARAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE E RELAZIONE ENTRO UN MESE AL GD

Art. 36 D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
 - a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, **nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati**;
 - b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
 - c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
 - d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
 - e) **l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'art. 41**;
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
4. **La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivare sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale. Se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli artt. 220 e seguenti c.p.p.. Fino alla conclusione prosegue con le modalità stabilita dal giudice delegato.**

LA RELAZIONE ENTRO TRE/SEI MESI PREVISTI PER LE AZIENDE SEQUESTRATE

Art. 36 e 41 del D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E DIFFORMITÀ DI BENI E NUOVI BENI

- 1) Indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- 2) Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

ANALISI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELL'AZIENDA - REVISIONE

- 1) **indicazione, stato e consistenza dei beni ovvero azienda, provvedimenti per liberare beni;**
- 2) Indicazioni particolareggiate sullo stato e consistenza dell'azienda;
- 3) Presumibile valore di mercato dei beni (stimato dall'amministratore stesso);
- 4) Eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- 5) **indicazione forme di gestione più idonee e redditizie;**

La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione e le stesse possono prendere visione ed estrarre copia con riferimento al c. 1 lett. B). Se contestazioni motivate sulla stima entro 20 gg dall'avviso, il Tribunale, se non inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni con perizia

ex

art.

220

c.p.p.

Di seguito vedremo:

Schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine: a) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore o del custode; b) all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell'amministrazione/custodia, gestione e destinazione; c) alle disposizioni applicabili nell'amministrazione o nella custodia. In seguito alla L. n. 161/17

TIPOLOGIA DI SEQUESTRO	REATI PER I QUALI E' DISPOSTO IL SEQUESTRO	BENI CHE AFFLUISCONO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG)	BENI 1.MOBILI 2.MOBILI REGISTRATI 3.IMMOBILI che non richiedono gestione	BENI 1.MOBILI <u>che richiedono gestione</u> 2.MOBILI REGISTRATI <u>che richiedono gestione</u> 3.IMMOBILI <u>che richiedono gestione</u> 4.AZIENDE 5.QUOTE SOCIALI
Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92 l. n. 356/92, ex art. 321, co. 2., cpp, (confisca obbligatoria)	La disciplina è unitaria per tutti i delitti previsti dall'art. 12 sexies	a.L'amministratore e' nominato dal Giudice che dispone il sequestro b.NON VI E' DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, ma mera custodia del FUG c.SI APPLICANO le norme previste per il FUG	a.L'AMMINISTRATORE E' NOMINATO dal Giudice che dispone il sequestro vale a dire: a. dal giudice della cognizione che procede (di norma il GIP) ¹⁰ b. dal giudice dell'esecuzione b.L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA dal Giudice che ha disposto il sequestro c.SI APPLICANO le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (artt. da 35 a 51)	
Sequestro (ex art. 321, co.2, cpp.) finalizzato alla confisca facoltativa (240 co. 1 cp) obbligatoria (240 co 2 cp e norme varie) sanzionatoria: per equivalente e norme varie	Delitti ex art. 51 co 3 bis cpp	a.L'AMMINISTRATORE NOMINATO dal Giudice che dispone il sequestro b.NON VI E' DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, ma mera custodia del FUG c.SI APPLICANO le norme previste per il FUG	E' a.L'AMMINISTRATORE E' NOMINATO dal Giudice che dispone il sequestro vale a dire a. dal giudice che procede (di norma il GIP) b. dal giudice dell'esecuzione (ad eccezione del sequestro funzionale alla confisca facoltativa) b.L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA dal Giudice che ha disposto il sequestro c.SI APPLICANO le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (artt. da 35 a 51)	
Sequestro impeditivo (ex art. 321, co. 1, cpp)	Tutti i reati previsti per le tipologie di sequestro, a eccezione di quelli elencati nell'art. 51 co. 3 bis c.p.p.	a.IL CUSTODE NON VA NOMINATO b.NON VI E' DIREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, ma mera custodia del FUG c.SI APPLICANO le norme previste per il FUG	a.IL CUSTODE E' NOMINATO: a. dal PM nella fase delle indagini b. dal Giudice che dispone il sequestro nelle fasi successive b.NON VI E' DIREZIONE, ma mera custodia c.SI APPLICANO le norme del cpp (art. 259), disp. att. Cpp e d.PR n. 115/2000	a.L'AMMINISTRATORE È NOMINATO dal Giudice che dispone il sequestro, il giudice che procede (di norma il GIP) o il giudice dell'esecuzione (ad eccezione del sequestro funzionale alla confisca facoltativa). b.L'AMMINISTRAZIONE È DIRETTA dal Giudice che procede b.SI applicano gli artt. 35-51 d.lgs. n. 159/2011, in quanto applicabili tenendo conto della tipologia di sequestro

<p>Sequestro probatorio adottato ex art. 259 cpp</p>		<p>L'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato (le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo) e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). La naturale funzione probatoria del sequestro in esame comporta che le cose sequestrate siano semplicemente custodite, con affidamento in custodia alla cancelleria o alla segreteria ovvero nominando un custode (259 c.p.p.).</p>		
<p>Sequestro conservativo adottato ex art. 317 cpp</p>		<p>E' privo dei connotati di adprehensio coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. La natura conservativa non comporta, di norma, seri problemi di gestione del bene. È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro.</p>		

TUTELA DEI TERZI
CREDITORI
art. 12 sexies

Dopo emanazione d.lgs. n.
159/11: non applicabilità
tutela dei terzi

Disciplina innovativa,
non trova
corrispondenza nella
precedente

Modifiche apportate dalla
L.N. 228/12 al c. 4 bis
art. 12 sexies

Cass. SU civ. N.
10532/13 -
interpretazione estensiva
applicabilità, altrimenti
ingiustificata disparità

Evoluzione
giurisprudenziale

Giurisprudenza di
legittimità: estensione
della tutela; Cass. Pen.
Sez. I, n. 26527/14:
applicabile art. 52 solo in
sede esecutiva

Riforma Introdotta dalla
L. 161/2017:
applicabilità d.lgs
159/11 per 12 sexies –
non per art. 321 c.p.p.

c. 4 bis ...le disposizioni
in materia di tutela dei
terzi ... previste dal decr.
Legl. 159/11 si applicano
ai casi di sequestro e
confisca previsti dai c. 1
e 2 ter ... e ai delitti di
cui all'art 51 c. 3 bis
c.p.p.

TERZI

```
graph LR; A[TERZI] --> B[TITOLARE DI DIRITTI REALI O PERSONALI DI GODIMENTO]; A --> C[PARTECIPANTI IN COMUNIONE]; A --> D[COLORO CHE SONO PARTE DEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO DOMANDE GIUDIZIALI TRASCritte PRIME DEL SEQUESTRO RELATIVE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ OVVERO A DIRITTI REALI SU BENE SEQUESTRATO]; A --> E[PROPRIETÀ DEL BENE DI CUI SONO CONFISCATI DIRITTI REALI DI GODIMENTO]; A --> F[EFFETTI INDIRETTI: TERZI TITOLARI DI DIRITTI DI CREDITO GARANTITI O MENO DA DIRITTI REALI DI GARANZIA];
```

TITOLARE DI DIRITTI REALI O PERSONALI DI GODIMENTO

PARTECIPANTI IN COMUNIONE

COLORO CHE SONO PARTE DEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO DOMANDE GIUDIZIALI TRASCritte PRIME DEL SEQUESTRO RELATIVE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ OVVERO A DIRITTI REALI SU BENE SEQUESTRATO

PROPRIETÀ DEL BENE DI CUI SONO CONFISCATI DIRITTI REALI DI GODIMENTO

EFFETTI INDIRETTI: TERZI TITOLARI DI DIRITTI DI CREDITO GARANTITI O MENO DA DIRITTI REALI DI GARANZIA

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. N. 161/17 SONO DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROC. RICORSO DEI TERZI e A CONSENTIRE ALL'AG DI PAGARE I CREDITORI «STRATEGICI» PER LA CONTINUITA' AZIENDALE

Introdotta per implementare la tutela nei confronti dei terzi c. 5 quinquis art. 12 sexies: nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo

Estinzione reato per
prescrizione o amnistia
dopo condanna in 1
grado (c. 4 septies)



- Appello o Cass. dichiara estinto il reato
- Accerta la responsabilità dell'imputato
- Decide sui beni in sequestro, disponendo confisca

ESTINZIONE DEL REATO



Morte destinatario
confisca (c. 4 octies)



- Non confisca prima irrevocabilità
- Divenuta irrevocabile sentenza
- Procedimento inizia e prosegue ex art. 666 c.p.p. nei confronti degli eredi o degli aventi causa

**FASE ESECUTIVA – art. 12 sexies -
PRIMA L. n. 161 del 2017**



Applicabili
artt. 665
c.p.p. e
segg.

Possibile
disporre il
sequestro,
ex artt. 236,
c. 2, 205 c.
2, n. 3 c.p.

**FASE ESECUTIVA- art. 12 sexies - dopo L.
161/2017**



**RICHIESTA
SEQUESTRO/CONFISC
A (contestuale): PM**



**PROVVEDE GIUDICE
ESECUZIONE (Art. 666
c. 1,2 e 3 c.p.p.)**



**FORME: ART. 667
c.p.p., senza formalità**



**OPPOSIZIONE ENTRO
30 GIORNI DALLA
NOTIFICAZIONE O
COMUNICAZIONE DEL
DECRETO**

CONFISCA ALLARGATA

MODIFICHE DISCIPLINA DELLA CONFISCA ALLARGATA: IMPOSSIBILITÀ DI GIUSTIFICARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA COL PROVENTO DELL'EVASIONE; ESTENSIONE DELLA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI TERZI E ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE; DISCIPLINA GIUDICE CHE AMMINISTRA; INTRODUZIONE DELLA CONFISCA SENZA CONDANNA IN DETERMINATI CASI; art. 132 bis disp.att.priorità nella formazione dei ruoli.

SEQUESTRO PENALE

APPLICABILE DISCIPLINA dlgs 159/11 SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI AI SEQUESTRI IN SEDE PENALE ex ART. 104 bis disp. att. c.p.p.; GIUDICE CHE DISPONE SEQUESTRO NOMINA AMMINISTRATORE E GESTISCE SEQUESTRO

MODIFICHE L. n. 161
del 2017 NEL
SEQUESTRO PENALE
– SCHEMA
RIASSUNTIVO -

GRAZIE A TUTTI

Dott.ssa Flavia Costantini